

FABIO BRAVO \*

**INAPPLICABILITÀ DELL'ART. 1335 CODICE CIVILE  
A FRONTE DELLA SOLA PROVA  
DELLA SPEDIZIONE**

**Cassazione Civile, sez. I, 27 ottobre 2005, n. 20924  
Pres. Losavio G. – Rel. Celentano W. - PM Sorrentino F.  
(Conf.) - La Sacco Cost. Srl ed altro c. Bnl spa**

*Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Conclusione del contratto - Presunzione di conoscenza (principio della cognizione) - Presupposti - Recapito della dichiarazione presso l'indirizzo del destinatario - Prova della spedizione - Sufficienza in caso di contestazioni sull'avvenuta ricezione - Esclusione - Prova dell'arrivo a destinazione - Necessità - Fattispecie.*

**La spedizione di una comunicazione in plico raccomandato non vale da sola a stabilire che il destinatario sia venuto a conoscenza della dichiarazione in esso contenuta, occorrendo, invece, provare che detto plico sia pervenuto a destinazione, per poter fondare una presunzione di conoscenza nei confronti del destinatario; il principio di presunzione di conoscenza posto dall'art. 1335 Codice Civile, infatti, opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione, ma non quando sia contestato che essa sia mai pervenuta a quell'indirizzo e il dichiarante non fornisca elementi di prova idonei a sostenere tale assunto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, sulla base della esplicita contestazione di una banca di aver mai ricevuto la revoca di una fideiussione, che il fideiussore aveva provato di aver spedito, ha ritenuto non sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione a fondare, da sola, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 Codice Civile).**

---

\* Avvocato (www.studiolegalebravo.it; fabio.bravo@studiolegalebravo.it) e Dottore di Ricerca in «Informatica giuridica e diritto dell'informatica» presso l'Università di Bologna.

## ***Svolgimento del processo***

La B. N. D. L. richiese ed ottenne dal presidente del tribunale di Roma che fosse ingiunto alla S.r.l. S. C. (debitore principale), alla S. D. S.r.l. ed a S. P. (questi due ultimi quali fideiussori), il pagamento della somma di lire 535.325.608 oltre accessori, pari al saldo del conto corrente n. 48147 intestato alla suddetta Soc. S. C..

La debitrice principale e la soc. S. D. proposero opposizione.

In contraddittorio con la Banca, che resistette, il Tribunale dichiarò inammissibile per mancata prova della tempestività l'opposizione proposta dalla debitrice principale e rigettò nel merito quella della soc. S. D..

Entrambe proposero appello e la Corte territoriale, riformata la pronuncia del tribunale quanto alla tempestività dell'opposizione proposta dalla soc. S., rigettò i gravami avendo ritenuto infondato nel merito le contestazioni mosse dalle appellanti, la prima sotto il profilo della riferibilità a se stessa dell'operazione di pagamento in favore di una banca estera eseguita dalla B. su disposizione del S. e la seconda sulla operatività della garanzia fideiussoria.

Ricorrono ora per cassazione, con unico atto, le predette due società, debitrice principale e fideiussore.

Resiste con controricorso la S.p.a. M. B. quale mandataria della D. B. A.G. di Londra a sua volta cessionaria pro soluto ex art. 58 del T.u. delle leggi bancarie dei crediti di B., in virtù degli atti negoziali indicati nel controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato una memoria difensiva.

## ***Motivi della decisione***

Con il primo motivo di ricorso è denunciata la «violazione e falsa applicazione degli artt. 2384 e 2384 bis Codice Civile nonché l'omessa ed insufficiente motivazione».

Le censure sono svolte come segue: la Banca aveva ritenuto obbligata essa soc. S. C. per l'operazione richiesta con il documento datato 12.09.1986 da P. S., sul presupposto che a tale data quest'ultimo fosse in carica quale amministratore e rappresentante della società, trascurando però di considerare che, risultando (dalla lettera della Banca in data 16.09.1986) posta in essere l'operazione richiesta già dal 06.05.1986, assumeva rilievo la precisazione contenuta nella lettera inviata dal S. alla banca in data 11.08.1986, e dalla stessa banca ricevuta il 02.09.1986, nel

senso che l'operazione richiesta era «a lui personale»; dunque alla banca medesima era noto che la richiesta formulata con la lettera del 12.09.1986 esulava dall'oggetto sociale - restando dunque assoggettata l'operazione stessa alla disciplina dell'art. 2384 bis Codice Civile nel senso della inammissibilità della ratifica.

Tale complessa censura, già per la parte che è svolta sotto il profilo dell'erronea o insufficiente disamina dei documenti di causa, non merita accoglimento.

Le ricorrenti non contrastano il rilievo - invero decisivo nella ratio decidendi - della Corte di merito (v. pag. 6 della sentenza) che il S. rivestiva le funzioni di amministratore delegato e rappresentante della società S. C. sia alla data del 16.10.1985, in cui aveva richiesto l'operazione di che trattasi, sia, ed ancora, alla data del 12.09.1986, per essergli stata nuovamente conferita tale carica il 09.09.1986, come da relativo verbale, allorché, alla suddetta data del 12.09.1986, aveva sottoscritto, con spendita della qualità e con firma apposta in calce al timbro recante la denominazione della società, la richiesta alla B. di far luogo all'operazione in questione (la banca era chiamata a prestare una garanzia in favore della Société Generale de Banque en Cote d'Ivoire - Abidjan in relazione ad uno scoperto di conto corrente che detta banca avrebbe accordato ad una società estera nella quale la soc. S. C. stava per assumere una partecipazione di maggioranza).

Le censure proposte si fondano sul contenuto della missiva inviata alla B. dal S. in data 11.08.1986, con la quale il medesimo S. rendeva note le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore delegato e precisava che «il modulo di fideiussione da me firmato e nelle Vs. mani dovrà essere compilato dalla banca stessa come garanzia personale e non della società in quanto trattasi di garanzia personale» - lettera che la Corte di merito ha ritenuto come non valida «a togliere efficacia alla menzionata richiesta del 12.09.1986 perché intervenuta successivamente a quella missiva ed alla nuova nomina del S.», e che le ricorrenti, invece, prospettano come atto di «ratifica» deducendone, con riferimento all'invocato principio di «non ratificabilità degli atti estranei all'oggetto sociale», l'inidoneità e l'inefficacia giuridica a far sì che fosse riferibile alla società un'operazione che risultava posta in essere dal S. come «a lui personale» e pertanto estranea all'oggetto sociale.

Tale motivo è infondato per la duplice ragione che a) l'interpretazione di tale comunicazione del S. come ratifica (per trarne le conseguenze suindicate) è prospettazione unilaterale ora affacciata dalla ricorrente e mai, invece, dedotta nei gradi di merito, e che b) l'affermazione della Corte di merito secondo la quale la «precisazione» contenuta in tale lettera del S. «non valeva a togliere efficacia alla menzionata richiesta del 12.09.1986» perché quest'ultima non solo si collocava, nel tempo, in epoca successiva alla prima ma, per di più, si ricollegava alla riconferma del S. nella carica di amministratore della società avvenuta anch'essa in epoca successiva (con la deliberazione del 09.09.1986) alla lettera in questione, risulta giuridicamente corretta perché conseguente ad una lettura e ad un'interpretazione degli atti di causa basata tanto sul criterio della successione temporale delle dichiarazioni quanto sulla valorizzazione di eventi (quali la nuova assunzione della carica da parte del S. alla data del 9.9.1986) idonei a dare particolare significato e rilevanza alla collocazione temporale delle dichiarazioni medesime.

Il secondo motivo del ricorso denuncia la «violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 Codice Civile nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione» sul punto della revoca, da parte della soc. S. D., della fideiussione prestata in favore della soc. S. comunicata alla Banca con lettera racc.ta del 27.03.1988.

La Corte di merito, confermando sul punto la sentenza del tribunale, ha ritenuto «assorbente la mancanza di prova dell'avvenuta comunicazione alla Banca della lettera 27.03.1988» ed irrilevante, a fronte della specifica contestazione della controparte circa la ricezione della raccomandata, la produzione, da parte della soc. S. D. e della lettera e dell'avviso di spedizione a mezzo raccomandata, ritenendo tale prova della spedizione non sufficiente a dimostrare che essa fosse giunta all'indirizzo dell'Istituto di credito e nemmeno idonea a fondare una presunzione di arrivo al destinatario, in difetto di «altre, univoche e concordanti circostanze».

Tale motivazione è censurata nei termini di cui alla rubrica del motivo e con richiamo a numerose pronunce di questa Corte: le sentenze n. 6431 del 1979, n. 1377 del 1993, n. 914 del 1999.

La censura è infondata.

La società ricorrente richiama principi di diritto, desunti dalle richiamate pronunce di questa Corte, che, nella loro astrattezza, non tornano applicabili alla fattispecie all'esame, caratterizzata, come la Corte di merito ha posto in rilievo (pag. 11 della sentenza), dalla esplicita contestazione della B. di aver mai ricevuto la comunicazione di revoca.

In fattispecie simili, questa Corte ha infatti ritenuto (v. la sentenza n. 3099 del 1995, in motivazione, e l'altra, in essa richiamata, n. 6641 del 1982) che «la spedizione del plico raccomandato non vale da sola e stabilire che il destinatario sia venuto a conoscenza della dichiarazione in essa contenuta, occorrendo, invece, provare anche che esso sia pervenuto a destinazione, per poter fondare una presunzione di conoscenza nei confronti del destinatario» e che «il principio posto dall'art. 1335 Codice Civile secondo il quale ogni dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputa da questa conosciuta al momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario se questi non prova di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia, opera, infatti, per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione in detto luogo, ma non quanto sia contestato che essa sia mai pervenuta a quell'indirizzo e il dichiarante non fornisca elementi di prova idonei a sostenere l'assunto».

La Corte di merito ha fatto dunque corretta applicazione di tale principio di diritto allorché, sulla base della esplicita contestazione opposta dalla B. di aver mai ricevuto la raccomandata che la soc. S. D. aveva pur provato di aver spedito, ha ritenuto non sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione a fondare, da sola, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 Codice Civile

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

*P.Q.M.*

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 6.600,00 (seimilaseicento di cui euro 6.300,00 per onorari, oltre le spese e gli accessori come dovuti per legge.

## IL COMMENTO

di *Fabio Bravo*

*(Abstract)* L'Autore analizza i confini di applicabilità dell'art. 1335 Codice civile, soffermandosi sulla questione se la prova della spedizione di un documento per mezzo del servizio postale, anche tramite plico raccomandato, possa integrare la presunzione di conoscenza o di conoscibilità di cui al citato articolo ovvero se la prova della spedizione sia idonea a far presumere la consegna del documento all'indirizzo di spedizione, secondo l'*id quod plerumque accidit*, pur a fronte della contestazione del destinatario. Il tema, interessante anche per la contrapposizione tra le diverse tesi in dottrina e per l'esistenza di un contrasto tra le pronunce della Suprema Corte, viene indagato anche in riferimento alle trasmissioni telematiche, con riguardo alle quali i confini di applicabilità dell'art. 1335 Codice civile vengono valutati tenendo conto della normativa di settore, con particolare attenzione al Codice dell'amministrazione digitale.

### Premessa

Il caso di specie, ad oggetto della sentenza che in questa sede si commenta, pur incentrandosi su questioni giuridiche legate alla revoca della fideiussione, si presenta di particolare interesse anche per il diritto dei contratti in generale, ruotando intorno all'interpretazione ed all'applicazione del principio espresso all'art. 1335 Codice Civile, il quale, com'è noto, statuisce che «La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia».

Nella fattispecie portata all'attenzione del Supremo Collegio ed esaminata nella pronuncia in commento v'è stata contestazione tra le parti in ordine alla avvenuta ricezione della comunicazione della revoca di una fideiussione, con riguardo alla quale il fideiussore ha fornito prova solamente circa la sua spedizione a mezzo del servizio postale, mediante plico raccomandato, ma non in ordine al suo effettivo ricevimento, contestato come mai avvenuto da parte dell'istituto di credito additato come destinatario della revoca medesima.

Procedendo con una necessaria astrazione, il problema giuridico che si pone discende dall'ipotesi in cui il destinatario di

una comunicazione contesti di aver effettivamente ricevuto il documento asseritamene inviatogli, nonostante il mittente fornisca piena prova della spedizione. C'è da chiedersi se possa valere la prova della sola spedizione mediante il servizio postale a far maturare la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 Codice Civile, ovvero, più specificamente, a far presumere, sempre *juris tantum*, il fatto ignoto della consegna, aprendo la strada alla successiva operatività della «presunzione di conoscenza» di cui all'articolo da ultimo citato.

La massima ribadisce il principio secondo cui «La spedizione di una comunicazione in plico raccomandato non vale da sola a stabilire che il destinatario sia venuto a conoscenza della dichiarazione in esso contenuta, occorrendo, invece, provare che detto plico sia pervenuto a destinazione, per poter fondare una presunzione di conoscenza nei confronti del destinatario; il principio di presunzione di conoscenza posto dall'art. 1335 Codice Civile, infatti, opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione, ma non quando sia contestato che essa sia mai pervenuta a quell'indirizzo e il dichiarante non fornisca elementi di prova idonei a sostenere tale assunto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, sulla base della esplicita contestazione di una banca di aver mai ricevuto la revoca di una fideiussione, che il fideiussore aveva provato di aver spedito, ha ritenuto non sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione a fondare, da sola, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 Codice Civile)».

La Suprema Corte, anche in altre occasioni, ha avuto modo di intervenire sull'argomento, per la verità con un indirizzo non univoco, affermando anche che, per le spedizioni mediante plico raccomandato, è sufficiente la prova della spedizione a far presumere, secondo *l'id quod plerumque accidit*, l'avvenuta ricezione presso l'indirizzo del destinatario, con la conseguente applicazione della presunzione legale di conoscenza (ovvero di conoscibilità) di cui all'art. 1335 Codice Civile. Tale orientamento giurisprudenziale è stato recepito anche da autorevole dottrina, come si avrà modo di evidenziare nel prosieguo della trattazione,

Dal confronto dei diversi indirizzi dottrinali e giurisprudenziali, con riferimento specifico anche, da ultimo, alla sentenza in commento, possono essere tracciate le linee per l'individuazione dei confini relativi all'applicabilità dell'art. 1335 Codice Civile.

Le argomentazioni meritano di essere sviluppate sia con riguardo alle ipotesi in cui le comunicazioni vengano affidate a sistemi a cui siamo ormai tradizionalmente adusi, sia nell'ipotesi in cui la trasmissione della comunicazione avvenga facendo leva sui moderni strumenti telematici <sup>1</sup>.

## **L'art. 1335 Codice Civile in dottrina e giurisprudenza**

Il discorso giuridico intorno all'art. 1335 Codice civile è tradizionalmente ricondotto sotto il profilo della presunzione di conoscenza dei contenuti del documento trasmesso, giunto all'indirizzo del destinatario <sup>2</sup>.

A tale orientamento, che replica la rubrica del medesimo articolo dianzi citato, se ne oppone un altro che, almeno con riguardo alla formazione dei contratti, preferisce la lettura combinata tra l'art. 1326 e l'art. 1335 Codice civile, sottolineando come la regola generale desumibile dal sistema normativo individui il momento di formazione del contratto nel momento in cui l'accettazione giunge nel luogo in cui ha l'indirizzo il proponente, salvo eventuali eccezioni <sup>3</sup>. Il citato indirizzo dottrinale, secondo cui l'art. 1335 Codice Civile finisce per incidere sul meccanismo di perfezionamento del contratto, infatti, poggia sulla considerazione che l'art. 1335 Codice civile

---

<sup>1</sup> È noto infatti che, sul tema, varie sono state le interpretazioni sul significato da attribuire alle disposizioni ospitate nella normativa di settore, con particolare riferimento al D.P.R. 513/97 e, successivamente, al D.P.R. 445/2000, la cui ambigua formulazione ha aperto la strada ad innumerevoli posizioni. Il dibattito non può dirsi affatto sopito con le riforme recentemente intervenute in tale disciplina in occasione della rivisitazione normativa avutasi con l'emanazione del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005) e ss.mm.ii.

<sup>2</sup> Cfr. M. Allara, *La teoria generale del contratto*, Torino, 1955, pp. 271 e ss.; L. Cariota Ferrara, *Il negozio giuridico nel diritto privato*, Napoli, 1948, p. 132; G. Mirabelli, *L'atto non negoziale nel diritto privato italiano*, Napoli, 1958, pp. 69 ss.; R. Scognamiglio, *Contratti in generale*, Bologna-Roma, 1970, pp. 180 e 181.

<sup>3</sup> Sul punto esplicita è l'impostazione di A. Cataudella, *I contratti. Parte generale*, Torino, 2000, p. 46, ove, con riguardo all'incidenza dell'art. 1335 sull'art. 1326 Codice civile, rileva come il primo comma di tale ultima disposizione normativa «potrebbe indurre a ritenere che, quando operi lo schema proposta-accettazione, il contratto si perfezioni nel momento in cui il proponente venga a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Tuttavia, che non sia così si evince dall'art. 1335, intitolato "presunzione di conoscenza" (...)».

non possa essere affatto inteso come «presunzione di conoscenza», giacché se «la norma ponesse una vera e propria presunzione di conoscenza, non costituirebbe una deroga alla regola, che si vorrebbe si perfezioni con la conoscenza dell'accettazione da parte del proponente. Opererebbe solo sul piano della prova di questa conoscenza. Ma non è così perché, se di vera e propria presunzione si trattasse, essa dovrebbe poter essere superata con la prova di non avere preso conoscenza dell'accettazione. Prova che, invece, sarebbe inidonea a postergare il perfezionamento del contratto, occorrendo, all'uopo, anche la prova che il proponente si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia dell'accettazione. La regola che si evince dalla combinata lettura dell'art. 1326, 1° comma e dell'art. 1335 è, dunque, che il contratto si conclude nel momento in cui l'accettazione perviene all'indirizzo del proponente, a meno che (ed è questa l'eccezione) il destinatario non dimostri di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne conoscenza»<sup>4</sup>.

L'argomento è interessante, perché denota un effetto anticipatorio, sia sotto il profilo logico che cronologico, in ordine al momento di formazione del contratto, percepibile ancor più significativamente nelle ipotesi in cui la trasmissione della proposta e dell'accettazione avvengano attraverso il canale telematico<sup>5</sup>.

Queste considerazioni scaturiscono dal particolare tenore letterale usato nell'art. 1335 Codice Civile, che ha indotto altra autorevole dottrina ad abbracciare anche per il nostro ordinamento giuridico, come criterio per la formazione del contratto, il principio della «ricezione», tipico dell'ordinamento tedesco, seppure con il temperamento offerto dalla possibilità di fornire la prova in ordine all'incolpevole impossibilità circa la conoscenza dell'atto ricevuto<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> A. Cataudella, *I contratti. Parte generale*, cit., pp. 46 e 47.

<sup>5</sup> Cfr. F. Bravo, «Domain names» e luogo di conclusione dei contratti telematici, in *Contratti*, 2004, n. 4, pp. 419 ss.; F. Bravo, *La conclusione del contratto per via telematica*, in G. Alpa, *Le assicurazioni private*, Torino, 2006, vol. 1.

<sup>6</sup> C.M. Bianca, *Diritto Civile, 3. Il contratto*, Milano, 2000, p. 218, per il quale «La rilevanza di uno specifico onere del dichiarante di portare il proprio atto a conoscenza del destinatario si pone piuttosto nella contrattazione "tra assenti", intesa come contrattazione tra persone che si trovano in luoghi diversi e si avvalgono di mezzi mediati di comunicazione

V'è chi preferisce, invece, inquadrare le medesime norme riconducendole ad un principio di «conoscibilità», prendendo le distanze formali dal principio di ricezione, con riguardo al quale se ne individuano le affinità e se ne sottolineano le differenze<sup>7</sup>. Il disposto dell'art. 1335 Codice Civile viene in proposito salutato come soluzione di contemperamento tra principio della cognizione e della ricezione, giacché «la conoscenza effettiva dell'accettazione è così sostituita dalla sua conoscibilità; ed è imposto al proponente l'onere di provare che l'accettazione, sebbene giunta al suo indirizzo, è stata da lui incolpevolmente ignorata»<sup>8</sup>.

---

(lettera, telex, ecc.). Al riguardo potrebbe astrattamente richiedersi l'effettiva conoscenza del destinatario (teoria della cognizione) oppure la semplice comunicazione dell'atto (teoria della spedizione). La soluzione adottata dalla nostra legge è quella della ricezione: ai fini dell'efficacia dell'atto è necessario e sufficiente che esso sia stato ricevuto dal destinatario, e cioè che sia pervenuto al suo indirizzo. Tuttavia la legge tempera questa regola consentendo al destinatario la prova di essere stato senza colpa nella impossibilità di prendere conoscenza dell'atto pervenuto al suo indirizzo».

<sup>7</sup> Cfr. F. Galgano, *Diritto civile e commerciale. Le obbligazioni e i contratti*, Padova, 2004, vol. II, tomo 1, p. 210, il quale rimarca che «principio intermedio tra principio della cognizione e principio della spedizione è il principio della ricezione, vigente nei paesi dell'area tedesca, in forza del quale il contratto è concluso nel momento in cui l'accettazione è pervenuta all'indirizzo del proponente, mentre è irrilevante che questi ne abbia avuto, o potuto avere, conoscenza. Ma si dirà a breve che la «conoscenza dell'accettazione», richiesta dall'art. 1326, comma 1, è convertita in mera conoscibilità dall'art. 1335, per il quale l'accettazione si reputa conosciuta quando giunge all'indirizzo del proponente, se questi non prova d'essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Sicché il principio tedesco della ricezione differisce dal principio della cognizione solo perché il proponente non è ammesso a dare la prova che l'accettazione, sebbene pervenuta al suo indirizzo, è stata da lui senza colpa ignorata».

<sup>8</sup> F. Galgano, *Diritto civile e commerciale. Le obbligazioni e i contratti*, cit., p. 213. Per la tesi della presunzione di «conoscibilità» si consulti altresì, *amplius*, G. Giampiccolo, *La dichiarazione recettizia*, Milano, 1959, pp. 315 e ss. Si veda F. Realmonte, *La dichiarazione contrattuale*, in G. Alpa-G. Chiné-F. Gazzoni-F. Realmonte-L. Rovelli (a cura di), *Il contratto in generale (Trattato di diritto privato)*, diretto da M. Bessone, Torino, 2000, Volume XIII, Tomo II, p. 33, ove viene ribadita la preferenza per il principio di conoscibilità in luogo di quello della cognizione, temperato dalla presunzione di conoscenza *ex art.* 1335 Codice Civile, con equiparazione dell'ignoranza imputabile alla conoscenza effettiva. L'A.

L'art. 1335 Codice Civile non è però una norma che attiene (solamente) all'onere probatorio, trattandosi (anche) di norma avente natura sostanziale<sup>9</sup>, almeno nella parte in cui introduce l'effetto anticipatorio e di marcata obiettivazione in ordine al meccanismo perfezionativo del contratto<sup>10</sup> ed equipara alla conoscenza effettiva la possibilità di conoscere<sup>11</sup>.

S'è acutamente osservato in dottrina che, nel caso di dichiarazioni rese per iscritto, «si deve ritenere che la conoscenza del messaggio senza “invio” non perfeziona il fatto, e ciò per due ragioni: perché la circostanza “arrivo” è menzionata nell'art. 1335 come elemento della fattispecie; e perché la qualità dello scritto (ossia: il vantaggio che esso assicura al destinatario, somministrandogli una memorizzazione e una prova) sussiste solo in quanto il destinatario acquisisca il possesso del documento»<sup>12</sup>.

Quanto però alla prova dell'arrivo di un determinato plico fatto oggetto di invio, la dottrina che si è occupata del tema ha ravvisato che, se è vero che, in linea generale, la «prova della spedizione di per sé non fa presumere l'arrivo»<sup>13</sup>, viceversa «si può fare un'eccezione per le raccomandate, sulla base dell'*id quod plerumque accidit* (e della facilità con cui il destinatario, all'occorrenza, potrebbe provare il mancato arrivo)»<sup>14</sup>.

La posizione dottrinale sopra riferita mostra espressamente di condividere l'impostazione giurisprudenziale delineata dal Supremo Collegio con la sent. 1265/1999, la cui massima

---

cit., infatti, precisa che «Una considerazione più attenta (...) induce a dubitare che la stessa configuri una presunzione di conoscenza quanto piuttosto una presunzione di conoscibilità. Se il fatto contrario da provare per vincere la presunzione non è la mancata conoscenza della dichiarazione, ma l'impossibilità di averne conoscenza, è evidente che il fatto presunto non è l'effettiva conoscenza, bensì la sua conoscibilità».

<sup>9</sup> A. Cataudella, *I contratti. Parte generale*, cit., p. 46.

<sup>10</sup> F. Bravo, «Domain names» e luogo di conclusione dei contratti telematici, cit., pp. 419 ss.; F. Bravo, *La conclusione del contratto per via telematica*, cit.

<sup>11</sup> Così F. Realmonte, *La dichiarazione contrattuale*, cit., p. 34.

<sup>12</sup> R. Sacco, *La recezione della dichiarazione contrattuale*, in R. Sacco-G. De Nova, *Il contratto (Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno)*, vol. 10, tomo II, p. 88.

<sup>13</sup> R. Sacco, *La recezione della dichiarazione contrattuale*, cit., p. 88, il quale richiama a sostegno Cass., 1265/1999.

<sup>14</sup> Così R. Sacco, *La recezione della dichiarazione contrattuale*, cit., p. 88, con ulteriore richiamo a Cass., 1265/1999.

riassume il principio secondo cui «La lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - può desumersi il suo arrivo a destinazione. Al contrario, il ricorso a diverse forme di comunicazioni esige che sia altrimenti ed idoneamente provata l'effettiva spedizione dell'atto, nel senso che il mero invio del plico non è sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza. La prova suddetta può essere fornita con mezzi idonei anche mediante presunzioni, purché queste siano caratterizzate dai requisiti della gravità, della precisione, e della concordanza».

Tale ultima pronuncia, che richiama espressamente un indirizzo giurisprudenziale ritenuto consolidato dal Supremo Collegio, sembra porsi in direzione opposta, quanto alle spedizioni postali a mezzo raccomandata, rispetto alla sentenza che in questa sede si commenta. Chiara è in tal senso la motivazione della sent. 1265/1999 cit., nella parte in cui statuisce che «È del pari pacifico il principio affermato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui la presunzione di conoscenza stabilita dall'art. 1335 Codice Civile - relativa a tutte le dichiarazioni recettizie e non solo a quelle inerenti alla formazione del contratto - opera per il solo "fatto oggettivo" dell'arrivo della dichiarazione a destinazione indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle disposizioni del codice postale (tra le tante, sentenza 11/4/1990 n. 3061). Se invece l'arrivo della dichiarazione è contestato da parte del destinatario, la trasmissione dell'atto recettizio può essere provata con qualsiasi mezzo attendibile e concludente. In particolare la lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - può desumersi il suo arrivo a destinazione (sentenze 7/10/1993 n. 9943; 12/10/1991 n. 10751; 16/9/1986 n. 5617). Al contrario il ricorso a diverse forme di comunicazioni esige che sia altrimenti ed idoneamente provata l'effettiva spedizione dell'atto, nel senso che il mero invio del plico non è sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza: la detta prova può essere fornita con mezzi idonei anche mediante presunzioni, purché queste siano caratterizzate dai requisiti legali della gravità, della precisione e della concordanza (sentenza 17/4/1985 n. 2558)».

Si comprende bene il contrasto giurisprudenziale tra la sentenza in parte dianzi trascritta e quella in commento, dato che, con riferimento ai plichi raccomandati, la prova della spedizione mediante la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale che prende in consegna il plico è stata ritenuta di per sé sufficiente, secondo l'*id quod plerumque accidit*, a fornire la prova anche dell'arrivo della comunicazione al soggetto indicato come destinatario, senza il concorso di altri elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, che invece devono sussistere per le ipotesi di spedizione diverse dalla raccomandata, mentre di tutt'altro avviso è la sentenza in commento, che sul piano logico nega correttamente l'operatività del principio statuito nella precedente sentenza della Suprema Corte, ritenendo invece necessaria la ricorrenza degli elementi gravi, precisi e concordanti anche per l'ipotesi di spedizione a mezzo raccomandata<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Sul tema in questione non appare irreprensibile sul piano logico è invece la motivazione offerta da altra pronuncia della Suprema Corte, ove viene statuito che «La trasmissione e consegna al destinatario di un atto unilaterale recettizio (quale, nella specie, una dichiarazione di volersi valere di un diritto di opzione) possono essere dimostrate anche mediante elementi presuntivi e ciò non osta a che venga poi fatta applicazione della presunzione di legge circa la conoscenza del contenuto dell'atto (art. 1335 Codice Civile), atteso che il divieto della cosiddetta "*praesumptio de praesumpto*" attiene esclusivamente alla correlazione di una presunzione semplice con altra presunzione semplice». Cfr. Cass., sent. 2612/2001. Ivi, nella parte motiva, si precisa che «La giurisprudenza di questa Corte è univocamente orientata nel senso che non operano, in materia, i limiti stabiliti per la prova testimoniale dagli artt. 2721 ss. Codice Civile, né quindi il divieto sancito dall'art. 2729: sia l'*an*, sia il quando dell'arrivo di un atto unilaterale recettizio all'indirizzo della persona alla quale è rivolto sono desumibili da altri fatti noti, quali il mezzo e il giorno di trasmissione, in particolare se è stata utilizzata la posta raccomandata (cfr., per tutte, Cass. 15 febbraio 1999 n. 1265 e Cass. 15 maggio 1980 n. 3194, a proposito, rispettivamente, della ricezione e della sua data). A questi principi - da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi, né del resto la ricorrente ne ha prospettato alcuna - il giudice di secondo grado si è puntualmente attenuto, osservando che "l'invio della raccomandata... avvenuto in data 22.5.1981, cioè nove giorni prima della scadenza del termine", essendo stata "tale dichiarazione, spedita con anticipo più che congruo e con mezzo idoneo (lettera raccomandata)", comportava "l'operatività della detta presunzione ex art. 1335 Codice Civile". Quest'ultima, diversamente da quanto la ricorrente lamenta, non è stata dunque applicata in modo da ricavare, *per saltum*, dalla sola circostanza della spedizione, quella della conoscenza, che la norma citata fa discendere

Si è già avuto modo di rilevare che l'attuale indirizzo dottrinale prevalente ragiona in termini di «presunzione» non della conoscenza ma della «conoscibilità», giacché il destinatario, per sottrarsi al rigoroso regime del disposto dell'art. 1335 Codice Civile deve fornire dimostrazione di essere stato incolpevolmente nell'impossibilità di avere avuto notizia della comunicazione a lui indirizzata ed effettivamente giunta presso il suo indirizzo.

Il meccanismo poc'anzi delineato, che lascia pochi margini di manovra al destinatario, (tanto da aver fatto preferire da parte di autorevole dottrina del Prof. Bianca, in materia contrattuale, l'opzione interpretativa verso il «principio di ricezione» tipico dell'ordinamento tedesco, anche se temperato dalla possibilità di fornire la prova liberatoria dell'incolpevole impossibilità della conoscenza del messaggio), concentra il proprio rigore unicamente sugli effetti conseguenti al momento in cui il messaggio raggiunga l'indirizzo del destinatario. Per la sua operatività, dunque, occorre che vi sia stata la ricezione del messaggio (o della dichiarazione) presso l'indirizzo del destinatario. V'è un forte affievolimento di tale principio, invece, qualora la contestazione verta proprio in ordine alla effettiva consegna o recapito del messaggio di volta in volta in questione.

In quest'ordine di idee si inserisce la motivazione della sentenza in commento, la quale, ribadendo quanto già espresso nel corpo della motivazione di altre sentenze (Cass.Civ., sentt. nn. 3099/1995 e 6641/1982), ha esplicitato l'indirizzo secondo cui non può valere da sola la spedizione del plico raccomandato a stabilire che il destinatario sia stato messo in grado di avere conoscenza della dichiarazione in essa contenuta, dovendosi fornire anche la prova che esso sia giunto a destinazione, affinché possa operare la presunzione di conoscenza nei confronti del destinatario». La sentenza in esame precisa infatti

---

invece dalla ricezione: la Corte di appello si è avvalsa in primo luogo di una *praesumptio hominis*, inferendo dall' "anticipo più che congruo", con cui la raccomandata era stata inviata, la tempestività del suo recapito, e ne ha fatto poi discendere "l'operatività" della menzionata *praesumptio legis*, come risulta evidente dalla chiara - anche se estremamente sintetica - motivazione della sentenza impugnata. Né con ciò è stato violato il divieto della *praesumptio de praesunto*, la quale è ravvisabile solo nel caso di concatenazione tra presunzioni semplici, non in quello in cui da un fatto noto si risale a un fatto ignorato, che a sua volta costituisce la base di una presunzione legale (v. Cass. 13 marzo 1987 n. 2639, proprio a proposito di quanto dispone l'art. 1335 Codice Civile)».

che «il principio posto dall'art. 1335 Codice Civile secondo il quale ogni dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputa da questa conosciuta al momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario se questi non prova di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia, opera, infatti, per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione in detto luogo, ma non quando sia contestato che essa sia mai pervenuta a quell'indirizzo e il dichiarante non fornisca elementi di prova idonei a sostenere l'assunto».

Quanto affermato dalla Suprema Corte deve essere inteso anche nel senso che la prova della spedizione a mezzo del servizio postale, ossia della consegna del messaggio al servizio universale postale al fine di vederlo recapitato al destinatario selezionato, non fa maturare neanche la presunzione semplice che il messaggio sia stato consegnato.

Il ragionamento, pertanto, si sposta sull'applicazione degli artt. 2727 e ss. Codice Civile, che, com'è noto, consentirebbero al giudice di risalire al fatto ignoto (l'effettiva consegna) partendo da un fatto noto (la spedizione). È però l'art. 2729 Codice Civile ad esigere che la presunzione semplice giudiziale sia ammessa solamente qualora siano accompagnate da altri elementi probatori, ovvero da altre presunzioni tali da connotarsi, insieme alla prima, come «gravi, precise e concordanti».

Nel caso di specie, invece, la contestazione in ordine alla consegna, non potendo far scattare il meccanismo presuntivo della conoscenza (*rectius*, conoscibilità) del documento indirizzato al destinatario ed a questi pervenuto, avrebbe potuto aprire la strada alla presunzione della ricezione solamente qualora la presunzione fosse stata accompagnata da altri elementi probatori o da altre presunzioni semplici, apprezzabili con le sopra menzionate caratteristiche di gravità, precisione e concordanza.

La parte motiva delle pronuncia in esame, pur dando conto dell'indirizzo sopra richiamato, trascura tuttavia che con altra sentenza, sulla quale si discuteva in ordine alla prova dell'avvenuta consegna di una costituzione in mora ai fini dell'effetto interruttivo della prescrizione, si è affermato che «l'atto di messa in mora, inviato al debitore per raccomandata con avviso di ricevimento, si presume giunto a conoscenza del destinatario allorché risulti (anche da elementi presuntivi, ivi inclusi quelli offerti dall'attestazione dell'ufficio postale circa la spedizione del plico) pervenuto al suo indirizzo e non venga data

la prova che il destinatario stesso non ne abbia avuto notizia senza sua colpa»<sup>16</sup>. A ben guardare, però, neanche tale sentenza è in grado di scalfire il principio articolato nella pronuncia in commento, giacché l'attestazione dell'ufficio postale circa l'invio della raccomandata è stato sì ritenuto elemento presuntivo ai fini della prova della consegna del messaggio, ma da apprezzare *unitamente ad altri elementi*, come può facilmente intendersi dalle espressioni usate dalla Suprema Corte, ove inserisce l'attestazione predetta nell'insieme di una valutazione complessiva di elementi presuntivi, indicati al plurale, e dall'uso del lemma «*inclusi*» che lascia chiaramente intendere come l'attestazione dell'invio di per sé non sia sufficiente a far generare l'effetto presuntivo, che, per essere apprezzabile sotto il profilo probatorio, necessita che sia connotato dalla pluralità di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.

In altre parole, l'operatività della presunzione legale di conoscenza o di conoscibilità della dichiarazione trasmessa ad un determinato soggetto si ha solamente qualora si provi che la dichiarazione sia stata effettivamente consegnata all'indirizzo del destinatario. Occorrerà dunque, in concreto, fornire la prova anche in ordine all'effettiva consegna della dichiarazione presso tale indirizzo, la quale non si presume per il solo fatto che la dichiarazione sia stata inviata, anche se con plico raccomandato, occorrendo invece che vi siano anche altri elementi che, unitamente alla prova dell'invio, possano concorrere in maniera grave, precisa e concorde al fine di far maturare l'efficacia probatoria di cui all'art. 2729, comma 1, Codice Civile.

### **Art. 1335 Codice civile e trasmissioni telematiche**

L'articolato assetto dei sopra illustrati principi, che governano la trasmissione della dichiarazione ad un destinatario ed i suoi effetti, è stata messa in forte discussione con riguardo alle trasmissioni telematiche delle dichiarazioni contenute nei documenti elettronici, a causa di una poco felice formulazione della normativa di settore, stratificatasi ripetutamente sul tema dal 1997 ad oggi.

Deve tenersi in primo luogo a mente la disposizione allora

---

<sup>16</sup> Cfr. Cass. Civ., sent. n. 18243/2003. Il tale caso l'onere probatorio in ordine alla consegna era stato ritenuto soddisfatto attraverso la prova testimoniale, che ha confermato come, a seguito della spedizione del plico raccomandato, si sia altresì avuto il suo effettivo recapito.

contenuta nell'art. 14 (rubricato «*Trasmissione del documento informatico*») del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. («Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»), in forza del cui primo comma «Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato». Tale norma, successivamente abrogata dall'art. 75 del d.lgs. n. 82 del 2005, ed ora trasfusa, con modifiche, nell'art. 45, co. 2, del d.lgs. da ultimo citato, ha dato adito a diverse soluzioni interpretative, di cui si darà conto *infra*.

Nel valutare i rapporti tra l'art. 14, co. 1, cit. e la disposizione civilcodicistica di cui all'art. 1335, la dottrina, come già precisato, ha assunto posizioni non univoche<sup>17</sup>.

È stato ritenuto che la citata disposizione del D.P.R. 445/2000, ripetendo quella precedente inscritta nell'art. 12, co. 1, del D.P.R. 513/1997, non si limiterebbe a richiamare il principio espresso nell'art. 1335 Codice Civile (in forza del quale si presume che le dichiarazioni di volontà rivolte a destinatari determinati si reputano conosciute al momento in cui giungono al loro indirizzo, salva la prova dell'incolpevole impossibilità di riceverne notizia), ma apporterebbe significative novità, giacché «non prevede la possibilità di esonerarsi dimostrando l'impossibilità non colposa di averne avuto notizia, con la conseguente implicita istituzione di una presunzione, non più *iuris tantum*, bensì *iuris et de iure*»<sup>18</sup>. L'interpretazione dianzi riferita

---

<sup>17</sup> Sul punto si veda quanto già osservato in F. Bravo, «*Domain names*» e *luogo di conclusione dei contratti telematici*, cit., pp. 418 ss. Il discorso viene ripreso in questa sede sia per dar conto dell'evoluzione normativa a fronte delle rilevanti modifiche nella disciplina di settore, con particolare riferimento al Codice dell'amministrazione digitale e ss.mm.ii., sia, inoltre, per analizzare la questione dalla diversa angolazione da cui si pone a fronte della lettura della pronuncia in esame.

<sup>18</sup> T. Pasquino, *La conclusione del contratto nella direttiva sull'e-commerce*, in V. Ricciuto-N. Zorzi (a cura di), *Il contratto telematico*, 2002, p. 101. Si noti come la presunzione assoluta ora evidenziata condurrebbe, per i contratti conclusi telematicamente, ad abbandonare definitivamente l'asserito *principio della cognizione*, giungendo all'affermazione di un *principio di ricezione* talmente rigoroso da apparire simile a quello tipico dell'esperienza tedesca, ossia senza il correttivo offerto dalla prova in ordine all'impossibilità di avere ricevuto notizia dell'atto.

non è stata condivisa da altra dottrina, che, nell'interrogarsi sul rapporto tra le norme in questione, ha escluso che l'allora regolamento sulla firma digitale<sup>19</sup>, successivamente confluito nel Testo Unico sulla documentazione amministrativa<sup>20</sup>, potesse aver statuito una presunzione di conoscenza del documento informatico, dato che la disposizione mostra di disciplinare in via esclusiva il problema della *trasmissione* del documento, la cui conoscenza resta regolata dall'art. 1335 Codice Civile<sup>21</sup>.

In materia di trasmissione delle dichiarazioni negoziali, con riguardo all'incidenza sul procedimento di formazione del contratto, è stato sostenuto anche che la norma *de qua* avrebbe introdotto nel nostro ordinamento, per i contratti conclusi per via telematica, il «principio della spedizione», tipico del *common law*. Altri, invece, anche in considerazione delle disposizioni di cui ai successivi commi secondo e terzo dell'art. 14 ult. cit. (secondo i quali, rispettivamente, «La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi» e «La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge») hanno sottolineato come il primo comma non statuisca solamente che il documento si intende *inviato*, bensì anche *pervenuto* al destinatario se *trasmesso* all'indirizzo elettronico da questi dichiarato<sup>22</sup>. Dal che se ne è fatto discendere l'istituzione del nuovo *principio di presunzione della ricezione* del documento informatico telematicamente trasmesso, attraverso però un'implicita equiparazione della «trasmissione» del documento al solo «invio» del medesimo<sup>23</sup>. Conseguentemente, valutando le connessioni con l'art. 1335

<sup>19</sup> D.P.R. 513/1997, in particolare l'art. 12, co. 1.

<sup>20</sup> D.P.R. 445/2000, in particolare l'art. 14, co. 1.

<sup>21</sup> F. Delfini, *Contratto telematico e commercio elettronico*, Milano, 2002, p. 89, nota n. 8, il quale richiama gli analoghi orientamenti espressi dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato nel documento dal titolo «Linee di politica per il commercio elettronico», del 30 luglio 1998, p. 52.

<sup>22</sup> Cfr., in particolare, G. Finocchiaro, *Lex mercatoria e commercio elettronico. Il diritto applicabile ai contratti conclusi su Internet*, in V. Ricciuto-N. Zorzi (a cura di), cit., p. 25.

<sup>23</sup> G. Finocchiaro, *Lex mercatoria e commercio elettronico. Il diritto applicabile ai contratti conclusi su Internet*, cit., p. 25.

Codice Civile, nell'ipotesi in cui la trasmissione concerna la dichiarazione di accettazione di una proposta contrattuale, si è detto che, in tema di formazione dei contatti conclusi per via elettronica, «il principio della cognizione mitigato dal principio di presunzione di conoscenza (...) dovrà essere coordinato con un'ulteriore presunzione: quella di ricezione del documento contrattuale. Quindi l'accettazione telematicamente trasmessa si intenderà conosciuta se pervenuta (all'indirizzo elettronico del proponente) e pervenuta se inviata»<sup>24</sup>.

In realtà, tali ultime tesi, ed in particolare quella relativa al *principio di spedizione* e quella concernente il *principio di presunzione della ricezione*, sembrano poggiare tutte sull'interpretazione del concetto di *trasmissione* connotata dal riferimento al solo *invio* e non anche alla *ricezione* della dichiarazione. Infatti, considerare concluso il contratto al momento della «spedizione», quando in realtà la norma di cui all'art. 14, co. 1, del D.P.R. 445/2000 faceva testuale riferimento alla «*trasmissione*», altro non significa che effettuare un'equiparazione tra i due concetti («*invio*» o «*spedizione*», da un lato, e «*trasmissione*», dall'altro lato). Altrettanto dicasi per l'altra teoria, la quale fonda la «presunzione di ricezione» sull'attribuzione della medesima portata semantica al concetto di «*trasmissione*», con equiparazione di quest'ultima alla sola spedizione, con esclusione della fase di ricevimento del messaggio<sup>25</sup>.

Diversamente da quanto argomentato e desunto dai richiamati indirizzi dottrinali, pertanto, sembra di poter sostenere che il concetto di «*trasmissione*» debba necessariamente richiedere

---

<sup>24</sup> G. Finocchiaro, *Lex mercatoria e commercio elettronico. Il diritto applicabile ai contratti conclusi su Internet*, cit., p. 26.

<sup>25</sup> Infatti testualmente è stato affermato che l'accettazione telematicamente «*trasmessa*» si considererebbe pervenuta se «*inviata*». Cfr. G. Finocchiaro, *Lex mercatoria e commercio elettronico. Il diritto applicabile ai contratti conclusi su Internet*, cit., p. 26. Si noti come la lettera della norma affermi che il documento trasmesso per via telematica sia da intendersi «*inviato e pervenuto (...)* se *trasmesso*» all'indirizzo elettronico del destinatario, e non che il documento è da intendersi «*pervenuto*» se «*inviato*». Dunque, più che una presunzione di ricezione, la norma pare avesse voluto solamente adeguare il principio di cui all'art. 1335 Codice Civile alla nuova realtà telematica, fissando come elemento fondamentale per l'applicazione della disposizione codicistica in parola non l'indirizzo *geografico* del destinatario, secondo la rappresentazione del legislatore del 1942, bensì quello *elettronico*. Sul punto ci si soffermerà nel prosieguo.

non solo l'«invio», ma anche la «ricezione» del messaggio, e ciò non solo per le considerazioni di carattere semantico, ma anche in forza di un'interpretazione letterale della norma *de qua*, in sintonia con la *ratio* ad essa sottesa.

Sotto il primo profilo, infatti, non pare possa sostenersi che un messaggio *inviato* ma *non ricevuto* sia stato *trasmesso* al destinatario, dato che la nozione di «trasmissione», nell'accezione che si prospetta nel presente scritto, consta sia della fase di «invio» che della fase di «ricezione». Dunque, un'accettazione *inviata* ma *non ricevuta* è un'accettazione *non trasmessa* al destinatario<sup>26</sup>.

Per ciò che attiene al secondo profilo, l'art. 14, co. 1, del D.P.R. 4445/2000, si esprimeva con una singolare sequenza «verbale», laddove statuiva che «il documento *trasmesso* (...) si intende (...) *inviato* e *pervenuto* se *trasmesso* (...)». Anche ad analizzare la lettera della norma, risulta dunque che il concetto di «trasmissione» sia stato pleonasticamente riferito tanto all'«invio» quanto alla «ricezione» del documento. L'isolamento verbale poc'anzi effettuato dà conto di come, al di là del pleonaso evidenziato, la portata precettiva della disposizione non consisteva nell'attribuzione di effetti giuridici di rilevanza contrattuale ad una pretesa equiparazione tra la trasmissione e la sola fase di invio, né risiedeva in una presunzione di ricezione del documento che si dimostri sia stato inviato, né, del resto, era indirizzata a rimuovere la possibilità per il destinatario di opporre la prova di essere stato nell'impossibilità incolpevole di ricevere il messaggio. La portata precettiva della disposizione in argomento era invece da ravvisare nella caratterizzazione dell'*indirizzo* da cui far scaturire gli effetti giuridici già espressi dall'art. 1335 Codice Civile [«il documento informatico *trasmesso per via telematica* si intende *inviato* e *pervenuto* se *trasmesso all'indirizzo elettronico* (...) »]. Ciò che il legislatore voleva, dunque, e ne ha dato conferma anche nella nuova formulazione della norma contenuta ora

---

<sup>26</sup> Non si ritiene possano pertanto esserci margini di operatività per la presunzione di ricezione o per il principio di spedizione. Tra l'altro, come si dirà nel prosieguo, la riformulazione della norma, così come trasposta ora, con modificazioni, nell'art. 45, co. 2, de Codice dell'amministrazione digitale, sembra aver voluto correggere i problemi interpretativi generati dal testo precedente, distinguendo chiaramente i due momenti di invio o spedizione, da una parte, e di ricezione dall'altra, includendo nel concetto di «trasmissione» sia l'uno che l'altro.

contenuta nel già citato art. 45, co. 2, del Codice dell'amministrazione digitale, era la rimozione di ogni ostacolo a considerare inviato e pervenuto il documento elettronico qualora lo stesso venga *trasmesso* non all'*indirizzo geografico* del destinatario (ad esempio su supporto ottico), ma all'*indirizzo elettronico* del destinatario, attraverso il canale telematico.

Pertanto, la norma *de qua* era da interpretare non nel senso dell'istituzione di una presunzione di ricezione o di una presunzione assoluta di conoscenza, ovvero nell'affermazione del principio di spedizione, ma unicamente nel senso di attribuire rilevanza negoziale all'*indirizzo elettronico* dichiarato da destinatario, scongiurando un'interpretazione riduttiva dell'art. 1335 Codice Civile, ancorata a considerazioni meramente spaziali e geografiche, in linea con l'impostazione tradizionale.

In sostanza sembra si sia voluto attualizzare al contesto telematico una disposizione che, come peraltro già si è avuto modo di esaminare *supra*, ha aperto discussioni notevoli. Ebbene, l'art. 1335 Codice Civile, circoscrivendo l'analisi ai soli fini del perfezionamento negoziale, individua il momento (ed il luogo) di conclusione del contratto con riferimento al momento in cui l'accettazione giunge all'*indirizzo del proponente*, inteso, nella *ratio legis*, come il luogo fisico in cui il destinatario, *ex se* o tramite altre persone, ha la materiale disponibilità del messaggio e, pertanto, può esercitare su quest'ultimo il proprio controllo. Il legislatore codicistico del 1942 ha inteso riferirsi, ovviamente, ad un indirizzo geografico.

Con l'avvento delle nuove tecnologie si è imposto un adeguamento normativo, a tal punto che al legislatore è apparso necessario un intervento al fine di sottrarre rilevanza, per il perfezionamento dei contratti telematici, al luogo fisico (geografico) in cui perviene la dichiarazione di accettazione in formato elettronico, in linea con le ultime interpretazioni dottrinali, rigettando implicitamente la posizione interpretativa di chi ha fondato le proprie argomentazioni sull'ubicazione delle risorse informatiche.

Dunque, l'art. 14, co. 1, del D.P.R. 445/2000 si collocava in linea con l'art. 1335 Codice Civile, segnandone una continuità o, più correttamente, un adeguamento del principio ivi sancito, dato che il concetto di «*indirizzo del destinatario*» contemplato nella norma codicistica veniva ad essere specificato con riferimento

alla fattispecie telematica, dovendosi riferire all'«indirizzo elettronico» dichiarato dal destinatario<sup>27</sup>.

In tal modo il principio di perfezionamento del contratto telematico ha finito per perdere il suo riferimento alla localizzazione geografica. Si osservi, infatti, come l'art. 14 del D.P.R. 445/2000, soprattutto nel successivo comma secondo, avesse evitato di soffermarsi su quale dovesse essere inteso come luogo di conclusione del contratto, al pari di quanto emerge dalla lettera dell'art. 1335 Codice Civile, soffermandosi invece solamente sui criteri volti all'individuazione del profilo temporale, laddove veniva precisato che «La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi».

La formulazione dell'art. 14 del D.P.R. 445/2000, come già anticipato, è stata abrogata e sostituita da nuove norme ora contenute nel D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale). Il legislatore ha tentato di risolvere i problemi interpretativi generati dal testo dell'art. 14, co. 1, del D.P.R. cit. con l'art. 45, co. 2, del D.Lgs. 82/2005, ai sensi del quale «Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione del gestore». Nel dirimere talune questioni, però, tale articolo ne fa sorgere altre.

Volendo soffermare l'attenzione in questa sede sui problemi interpretativi connessi al rapporto con l'art. 1335 Codice Civile, rinviando altrove per gli ulteriori aspetti critici che la norma presenta, v'è da rimarcare che la nuova formulazione si pone in linea con quanto già criticamente affermato nei confronti del precedente testo normativo<sup>28</sup>, giacché intende precisare l'estensione da dare al concetto di «trasmissione», includendovi sia la «spedizione» che la «consegna» del messaggio. Al contempo la norma fornisce la specificazione di entrambe le operazioni («spedizione» e «consegna»), equiparando la «spedizione» (e non la

<sup>27</sup> Sul concetto di «indirizzo elettronico» si rimanda quanto si è avuto modo di precisare *supra*, nel presente paragrafo.

<sup>28</sup> Sul punto si veda anche, in particolare, F. Bravo, «Domain names» e luogo di conclusione dei contratti telematico, cit., pp. 415 e ss.

«*trasmissione*») alla sola operazione di «*invio*», precisando altresì che il momento di «*consegna*», con cui si conclude la trasmissione medesima, è da individuarsi nel momento in cui il documento informatico raggiunge ed è «*reso disponibile all'indirizzo elettronico (...) dichiarato*» dal destinatario, individuabile, per espresso dettato normativo, nella *mail-box* di questi, messa a disposizione dal gestore.

La norma, dunque, scongiurando le possibili interpretazioni che, con la formulazione precedente, hanno mostrato di discostarsi dai principi tradizionali (paventando ora l'introduzione del principio di spedizione, ora l'introduzione di una presunzione di ricezione del documento trasmesso, ora l'introduzione di una presunzione assoluta di conoscenza del medesimo), ha voluto ricondurre all'impianto codicistico l'individuazione del momento di ricezione del documento inviato telematicamente (e dunque anche l'individuazione del momento di conclusione del contratto telematico, qualora l'invio concerna l'accettazione), facendo implicito riferimento alla formulazione di cui all'art. 1335 Codice Civile, ma *specificando* nel dettaglio l'accezione di indirizzo ivi contenuto, trasponendola nel nuovo contesto tecnologico<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> Con la nuova formulazione si chiarisce dunque che, pur dimostrando l'avvenuto invio telematico del messaggio, non si ha alcuna presunzione in ordine alla consegna del messaggio al destinatario (o al *provider* a cui ricorre il destinatario), né in ordine alla conoscenza del messaggio da parte del destinatario medesimo. A ben guardare, anzi, la prova del mero invio (o inoltrato) della comunicazione elettronica dal *client* utilizzato sembra valere davvero a poco. Provare che un messaggio di posta elettronica sia stato inviato (inoltrato) dal proprio *software* gestionale (sia esso un applicativo installato sul proprio *client* o un apposito *software* fruibile via *web*, quali ad es. i diffusi applicativi di *webmail*), non solo non implica che sia stato ricevuto dal destinatario o dal *provider* del destinatario, ma non implica di per sé neanche che sia stato ricevuto dal proprio gestore di posta elettronica, per il successivo inoltrato al gestore del destinatario. Anzi, con la nuova formulazione occorre dimostrare l'invio del messaggio attraverso la prova dell'inoltro del medesimo al «proprio» gestore. La norma è mal posta laddove pretenderebbe che l'invio debba avvenire necessariamente tramite il gestore «proprio» del mittente, quasi che si volesse negare a quest'ultimo ogni efficacia probatoria circa l'invio del messaggio attraverso il gestore di un soggetto terzo. Si ipotizzi, ad esempio, il caso in cui il lavoratore utilizzi il gestore del datore di lavoro, oppure il caso in cui un socio o un associato utilizzi il gestore della propria società o della propria associazione. Si pensi, altresì, all'ipotesi in cui un soggetto si avvalga della posta elettronica

Con riferimento agli equivoci interpretativi generati dalla precedente formulazione, quella nuova inserisce chiaramente ora nel concetto di trasmissione sia la fase di invio che quella di ricezione, laddove testualmente statuisce che «Il documento informatico *trasmesso* per via telematica si intende *spedito* dal mittente (...) e si intende *consegnato* al destinatario (...)»<sup>30</sup>.

Rimane non esplicitato, tuttavia, il luogo geografico di conclusione del contratto che, ovviamente, non può coincidere, per quanto si è già detto, con l'«indirizzo elettronico». Risulta palese, in tale contesto sistematico, come il *luogo* di conclusione del contratto debba essere ricavato *aliunde*. V'è però da notare, al riguardo, che l'esplicito riferimento normativo all'«*indirizzo elettronico (...) dichiarato*» dal destinatario non rende sostenibile la tesi che dall'indirizzo elettronico pretenderebbe di prescindere ai fini dell'individuazione del luogo di conclusione del contratto ed, al contempo, conforta la tesi che si è proposta sulla rilevanza, a tali fini, del *domain name* dichiarato dal proponente, utilizzato dal medesimo per l'*account* di posta elettronica o per le ulteriori comunicazioni che Internet consente, tra cui, in primo luogo, quelle rese possibili attraverso gli strumenti di interazione presenti sui siti *web*<sup>31</sup>.

## Conclusioni

---

di un amico, collega o conoscente, inviando il messaggio di posta elettronica ad un gestore diverso da quello «proprio». Per provare la trasmissione nella sua interezza, comprensiva anche dell'avvenuta ricezione, la nuova formula richiede che sia altresì fornita la prova che il messaggio sia «reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore». Anche tali ultime espressioni, disinvoltamente usate dal legislatore, non sono esenti da rilievi critici. Si veda quanto osservato *infra*, nel testo.

<sup>30</sup> La nuova norma, però, non rinuncia ad introdurre una regolamentazione peculiare sotto il profilo probatorio, sulla quale già si è riflettuto nella precedente nota, alla cui lettura si rinvia. Per un approfondimento ulteriore, stante le esigenze di economia della presente trattazione, si rimanda fin d'ora ad altra sede.

<sup>31</sup> Ancora una volta il rimando è a quanto già osservato in F. Bravo, «*Domain names*» e *luogo di conclusione del contratto telematico*, cit., pp. 418 ss. Sulle diverse tecniche di interazione a fini contrattuali sia consentito il rinvio a F. Bravo, *Le trattative nei contratti telematici*, in *Contratti*, 2003, n. 7, pp. 739 ss.

Da quanto sopra rilevato, si ravvisa un contrasto giurisprudenziale (incidente sulla trasmissione di dichiarazioni *inter absentes* sia con sistemi tradizionali che con sistemi telematici di comunicazione), il quale, ove persista, andrebbe risolto dalle SS.UU., almeno che non si voglia considerare intervenuto un mutamento di indirizzo rispetto alle opposte sentenze citate.

Sbrigativamente la pronuncia in commento richiama la giurisprudenza precedentemente resa dalla Suprema Corte, ma senza evidenziare il riferito contrasto, che viene minimizzato, se non celato, dietro affermazioni che, a quanto ci consta, mostrano di non aver preso in considerazione l'effettiva portata delle pronunce di opposto tenore sopra riportate ed autorevolmente condivise anche in dottrina.

Il tema della presunzione dell'avvenuta consegna del messaggio all'indirizzo del destinatario sulla base della prova dell'invio è particolarmente sentito anche nella prassi che si svolge in ambiente telematico. Ciò che è da valutare è la significatività, sotto il profilo probatorio, del sistema di distribuzione del documento inviato, da far pervenire all'indirizzo del destinatario.

Nel sistema di distribuzione che si affida al servizio postale, il plico raccomandato, così come gli invii effettuati tramite assicurata o tramite i servizi «postacelere», «paccocelere» e «paccocelere» internazionale, salvo altri, vengono gestiti attraverso il monitoraggio della spedizione, che consente di lasciare traccia dei diversi passaggi necessari dall'invio fino al recapito presso il destinatario. In tal modo, al di là della prova in ordine alla spedizione, risultante dalla ricevuta o attestazione rilasciata dall'ufficio postale che ha preso in carico il documento da spedire, è possibile avere ulteriori elementi che, se gravi precisi e concordanti, possono concorrere con l'attestazione dell'invio per dimostrare l'effettiva consegna al destinatario, anche senza necessità di produrre l'avviso di ricevimento<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup> Sul sito Internet del fornitore del servizio postale universale v'è la possibilità, per il mittente, di seguire *on line* il monitoraggio effettuato sugli invii postali che effettuati tramite raccomandata, attraverso la digitazione del numero della spedizione e dal giorno dell'invio, entrambi risultanti anche dall'attestazione dell'avvenuta spedizione rilasciata dagli sportelli dell'ufficio postale. Il servizio, denominato «dovequando», è attivo non solo sulle raccomandate, ma anche sulle assicurate, sulla postacelere e sul paccocelere. Per le raccomandate, ad esempio, cfr. l'URL

Nel sistema di trasmissione telematico, ad esempio di posta elettronica, la trasmissione dei messaggi viene effettuata attraverso l'operatività dei *server* degli *Internet Service Provider* (ISP), che lasciano delle evidenze informatiche in ordine all'invio ed alla ricezione del messaggio, offrendo la possibilità di accertare, in termini probatori, la sorte del messaggio telematico veicolato attraverso la rete. Occorrerebbe, però, il coinvolgimento degli ISP al fine di accedere alle evidenze informatiche prodotte sui *server* in uso per la veicolazione della posta elettronica, solitamente con i protocolli «*smtp*» e «*pop3*».

Rimarrebbe invece nella diretta disponibilità delle parti l'evidenza informatica sul ricevimento del documento trasmesso telematicamente qualora si adottassero sistemi di posta elettronica certificata per la distribuzione dei messaggi, che rilasciano in automatico gli equivalenti informatici degli avvisi di ricevimento tradizionali<sup>33</sup>.

In entrambi i contesti, tradizionale e telematico, appare una forzatura l'utilizzo di presunzioni che sulla base della dimostrazione del mero invio di un messaggio al destinatario lascino presumere, anche solo *juris tantum*, il ricevimento del messaggio da parte del destinatario presso l'indirizzo utilizzato dal mittente, senza il concorso di ulteriori elementi, facendo esclusivamente leva sull'*id quod plerumque accidit*, essendo molte le variabili che possono portare alla mancata consegna del messaggio al destinatario, a prescindere dalla prova in ordine alla sua incolpevole impossibilità di averne conoscenza. Diversamente, si opererebbe una indebita estensione dell'onere probatorio gravante sul destinatario del messaggio, che dall'ipotesi dell'effettivo ricevimento del messaggio verrebbe ad applicarsi anche alle ipotesi in cui si ha dimostrazione della sola

---

seguinte:

<http://www.posteitaliane.it/online/dovequando/raccomandata.shtml>.

<sup>33</sup> Sul punto si rinvia alle norme emanate in materia di *Posta Elettronica Certificata* (PEC) e, segnatamente, il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, intitolato «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3» (G.U. 28 aprile 2005, n. 97), il Decreto 2 novembre 2005 recante le «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata» (G.U. 15 novembre 2005, n. 266) e la Circolare Cnipa CR/49 recante le modalità di accreditamento all'elenco pubblico dei gestori di PEC (G.U. 5 dicembre 2005, n. 283).

spedizione del medesimo messaggio da parte del mittente, con evidente forzatura della disciplina delle presunzioni giudiziali, che reclamano la non autosufficienza dell'unico fatto noto (in questo caso la spedizione) da cui far desumere il fatto ignoto (la ricezione), occorrendo invece l'operatività di più elementi gravi, precisi e concordanti. Una soluzione diversa esigerebbe che la presunzione venisse fissata a livello normativo, esonerando l'interprete dalla necessaria ricerca in ordine agli ulteriori elementi (gravi, precisi e concordanti) indispensabili a formare la prova in caso di operatività della presunzione giudiziale. Si tratterebbe però di una scelta che non si intende sostenere, soprattutto per le delicate ripercussioni che si avrebbero nella dinamica dei rapporti instaurati telematicamente.

A prescindere dall'ambiente, tradizionale o telematico, in cui ci si trovi ad operare, l'indirizzo espresso dalla sentenza in commento, dunque, appare pienamente condivisibile ed è da preferire rispetto all'opposto orientamento offerto dalle altre pronunce considerate *supra* ed autorevolmente vagliate anche dall'analisi della citata dottrina<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> R. Sacco, *La recezione della dichiarazione contrattuale*, cit., p. 88.